

Tale strategia, di fuoriuscita graduale dei sussidi, potrebbe continuare fino a quando saranno offerti carburanti alternativi più ecocompatibili a prezzi convenienti nei segmenti dei servizi di trasporto merci e passeggeri. Da molti anni l'UE promuove tecnologie, infrastrutture e carburanti alternativi all'utilizzo del gasolio. Nella Comunicazione della Commissione Europea del 24 gennaio 2013, COM(2013) 17, "Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi" sono stati identificati diversi carburanti alternativi al gasolio, elettricità, idrogeno, biocarburanti, gas naturale in forma compressa (CNG) o liquefatta (GNL), e il gas di petrolio liquefatto (GPL), ciascuno con un potenziale di sostituzione diverso a seconda del segmento di trasporto e dal periodo di tempo disponibile.

Specificatamente sono stati indicati: l'elettricità principalmente nelle forme del trasporto dei passeggeri urbani, il metano sia per il trasporto di passeggeri che di merci a medio-basso chilometraggio, il GNL per il trasporto di merci ad alto chilometraggio, i biocarburanti, prodotti in modo sostenibile, e l'idrogeno per tutte le modalità di trasporto a lungo termine, anche alla luce del loro possibile uso simultaneo e combinato mediante, per esempio, sistemi tecnologici a doppia alimentazione.

La direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (recepita con il Decreto Legislativo n. 257/2016), all'interno del quadro strategico nazionale prevede lo sviluppo e la realizzazione di una rete di distribuzione del combustibile alternativo e che consenta una diffusione ottimale dei carburanti alternativi nei vari segmenti della domanda di trasporto.

Ad esempio, il progetto UE denominato Corridoi blu GNL, che ha visto il coinvolgimento di 11 Stati membri, 27 imprese operanti nel settore del gas e di costruttori di camion, e 12 imprese del trasporto merci, ha dimostrato che il GNL costituisce un'alternativa economicamente e tecnicamente fattibile al diesel nel trasporto merci a media e lunga distanza, prevedendo una flotta di 100 veicoli pesanti conformi alle norme Euro 6, alimentati a GNL, nonché 14 stazioni di rifornimento GNL lungo i 4 corridoi del progetto, collegando 12 Stati membro dell'Unione da Sud a Nord e da Occidente a Oriente.

Nel 2015 secondo il database ISPRA sui chilometraggi dei trasporti, utilizzato per l'inventario nazionale delle emissioni, il gasolio ha contribuito per il 99,9% dei chilometri percorsi dai veicoli commerciali pesanti (HDV: *Heavy Duty Vehicles*) e per il 95,6% dai grandi veicoli commerciali (LGV: *Large Goods Vehicles*) il restante 4,4% essendo a benzina.

Per quanto riguarda i servizi per il trasporto passeggeri (autobus urbani e pullman), il gasolio ha contribuito per il 95,3% dei chilometri percorsi, mentre il 4,7% è stato coperto dal GNC (gas naturale compresso).

Il metano è attualmente il principale combustibile alternativo utilizzato in Italia nei segmenti di domanda di servizi di trasporto merci e passeggeri, con ben oltre 1200 stazioni di rifornimento operative e un tasso di crescita annuale di oltre 100 nuove stazioni (l'Italia si trova al primo posto nell'UE per le stazioni a metano con 864 stazioni). La diffusione del GNL è attualmente marginale ma in rapida crescita, con circa 20 stazioni di rifornimento e 500 nuovi camion GNL nel 2017.

In buona sostanza i carburanti alternativi, promossi dall'UE, rappresentano un'opportunità valida anche per l'Italia. La strategia di una graduale e progressiva riduzione delle agevolazioni sulle accise del gasolio potrebbe, nei prossimi anni, escludere dai soggetti beneficiari del sussidio altre categorie "Euro" di veicoli alimentati a gasolio.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €)*:	1.292,32	1.264,42	1.257,34	1.264,40

*Esborso effettivo fino al 2017

3.2.2.21 Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati [EN.SI.21]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 5, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). Applicazione delle aliquote pari: <ul style="list-style-type: none"> • al 22% di quella normale per il gasolio e • al 49% di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.		
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
- benzina:	728,40 €/1000 litri	356,916 €/1000 litri	
- gasolio:	617,40 €/1000 litri	135,828 €/1000 litri	
- oli vegetali non modificati chimicamente:		Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, comma 3, Direttiva 2003/96/CE (ETD)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>L'agevolazione prevista per gasolio e benzina incoraggia l'utilizzo del gasolio e della benzina nei lavori agricoli e assimilati, a discapito di carburanti alternativi meno impattanti e prodotti localmente (biogas, oli vegetali e altri). La letteratura e i database sulle emissioni da combustione nel settore agricolo evidenziano rilevanti emissioni in agricoltura (cfr. ad es. il cap. 5 di Ispra, 2016). La statistica NAMEA dell'Istat, che elabora i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (per es. gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti) con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana, fornisce i dati sulle emissioni dell'agricoltura e relativi indicatori.</p> <p>Fra questi, si prenda ad esempio l'indicatore che rapporta le emissioni di gas serra al valore aggiunto del settore "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" (agricoltura in senso stretto), pari a 1.452 tCO₂eq di GHG per milione di € di valore aggiunto (tCO₂eq/mln €) del settore (anno 2013), che è circa sei volte superiore al livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Anche l'intero comparto che comprende, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.361 tCO₂eq/mln €. Una valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana, ed estratta dai dati sulle emissioni della NAMEA, è contenuta in Aspromonte e Molocchi (2013).</p> <p>La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina non favorisce un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD).</p> <p>L'unico carburante fra quelli citati che merita l'agevolazione, fa riferimento agli oli vegetali: infatti, il bilancio netto della combustione dei prodotti energetici ottenuti da biomasse di CO₂ è</p>		

nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio).

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	885,80	830,43	843,20	864,80

3.2.2.22 Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)

Settore:	Energia				
Nome del sussidio:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.22]				
Norma di riferimento:	Art. 8, co. 10, lett. c), Legge n. 448/98 e art. 2, c. 12, Legge n. 203/08; art. 1, co. 242, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1998				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	<p>Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori):</p> <ol style="list-style-type: none"> gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori); riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta in argomento ai sensi del c. 242, art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190. 				
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
- gasolio:		403,21 €/1000 litri	274,10 €/1000 litri		
- GPL:		189,94 €/t	30,87 €/t		
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, co.1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)				
Qualifica sussidio	SAD: agevolazioni gasolio; SAF: agevolazioni GPL				
Motivazione:	<p>Da un punto di vista ambientale nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico più praticabile e pulito, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetto ai combustibili convenzionali per riscaldamento (es. kerosene, olio combustibile, carbone e altri), si veda ENEA, 2015. A differenza dell'agevolazione del gasolio che favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD), l'agevolazione del GPL è giustificata dal fatto che esso costituisce allo stato attuale l'opzione meno impattante sotto il profilo ambientale (SAF).</p> <p>Da un punto di vista sociale questa agevolazione costituisce un importante strumento economico a sostegno delle aree svantaggiate in cui le infrastrutture energetiche sono ancora carenti. Sono, tuttavia, preferibili sussidi diretti che non diano segnali errati di prezzo e non facciano danno all'ambiente.</p>				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		231,00	219,40	159,60	152,80

3.2.2.23 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.23]		
Norma di riferimento:	Tab. A, punto 11, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) (art. 21 comma 2 del TUA e Allegato 1 del D. Lgs. n.504/1995)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	<p>Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.</p> <p>Aliquote ridotte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gas naturale, gas di petrolio liquefatti, gasolio, olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali, carbone, lignite e coke (codici NC 2701,2702 e 2704); - autoproduzione di energia elettrica; - produzione combinata di energia elettrica e calore. <p>Per l'auto-produzione di elettricità, è fornita una riduzione aggiuntiva, essendo l'aliquota fissata al 30% delle aliquote ridotte di Tab. A – “Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte”.</p> <p>Un trattamento fiscale più complesso è in vigore per i prodotti energetici fossili utilizzati dagli impianti di cogenerazione (Risoluzione 16/1998 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).</p>		
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gas naturale (uso industriale):	12,4980 €/1000 mc	0,4493 €/1000 mc	
- GPL (uso riscaldamento):	189,94458 €/t	0,68170 €/t	
- gasolio (uso riscaldamento):	403,21391 €/1000 litri	12,72601 €/1000 litri	
- olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t	15,33154 €/t	
- olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t		
- carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):	4,6 €/t	2,6 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'applicazione di accise ridotte alla produzione di energia elettrica favorisce un livello di domanda di combustibili fossili maggiore, anche in presenza di un crescente contributo alla produzione da parte delle fonti rinnovabili. Dal punto di vista ambientale, l'elettricità prodotta con combustibili fossili presenta impatti ambientali e sanitari significativi rispetto all'uso di fonti rinnovabili.		

Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell'industria.

Un'aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all'aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un'aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi similari elencati nell'allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche.

Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l'output elettrico che quello termico: al contrario, nella normativa vigente a molti impianti è fornita un'esenzione dal pagamento dell'accisa per la quota calore per mezzo di una formula che prende in considerazione solo l'efficienza nella produzione di energia elettrica, penalizzando in questo modo (invece di premiare) le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.

Va sottolineato che l'effetto finanziario calcolato per questo sussidio è limitato alla prima delle sue tre componenti (generazione elettrica), mentre esclude dal calcolo l'effetto dell'agevolazione prevista per l'autoproduzione di energia elettrica e il trattamento fiscale degli impianti di cogenerazione.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	365,60	365,60	418,70	d.q.

3.2.2.24 *Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio*

Settore:	Energia				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio [EN.SI.24]				
Norma di riferimento:	Allegato 1, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1993				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Trattamento fiscale del gasolio auto più favorevole rispetto alla benzina (diverso trattamento fiscale di prodotti energetici per usi concorrenziali)				
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
- gasolio:		797,80 €/1000 litri*	617,40 €/1000 litri**		
*Livello di accisa sul gasolio equivalente all'accisa sulla benzina, a parità di contenuto energetico dei due carburanti (il livello attuale dell'accisa sulla benzina è di 728,40 €/1000 litri)					
**Livello attuale dell'accisa sul gasolio					
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	<p>L'approfondimento effettuato su questo sussidio (confronto dei costi esterni associati alle emissioni sia di gas serra che di inquinanti locali – particolato, NOx e altri inquinanti – del parco circolante auto diesel rispetto a quello a benzina) evidenzia maggiori costi esterni specifici (per v-km) del diesel rispetto alla benzina in tutti e tre i cicli di guida considerati: urbano, autostradale e rurale (si veda il Focus 1). Sotto il profilo ambientale, quindi, il gasolio non merita un trattamento fiscale preferenziale.</p> <p>L'aliquota di accisa del gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sfioramento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base al rapporto dell'EEA (2015a) sulla qualità dell'aria, l'Italia risulta al primo posto in UE-28 per morti premature imputabili all'inquinamento atmosferico (da PM, ossidi di azoto e ozono), sopravanzando addirittura la Germania che ha un parco circolante più grande.</p> <p>Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio ha favorito negli anni la graduale crescita del parco circolante diesel fino all'attuale 42%, nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano). Le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono addirittura aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (ISPRA). Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio ostacola la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono in corso gli investimenti per estendere e migliorare la rete di distribuzione (DAFI). Si veda Focus 1 di approfondimento.</p>				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €)*:		4.969,0	4.962,0	4.910,0	4.910,0
*La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.					

3.2.2.25 *Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment*

Settore:	Energia				
Nome del sussidio:	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di <i>transhipment</i>				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.25]				
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 367, 2 ter, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Aliquota di accisa ridotta per le navi adibite esclusivamente alla movimentazione all'interno dei porti di transhipment. Per i porti di cui al comma 2-bis (traffico container in transhipment >80%), le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di €. L'obiettivo è di ridurre i costi di esercizio per i mezzi navali che svolgono attività di movimentazione merci nei porti e, quindi, di attrarre operatori dagli altri porti del Mediterraneo per lo svolgimento delle attività di <i>transhipment</i> navale.				
Tipo di sussidio:	Riduzione accisa – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	L'agevolazione riduce il segnale di prezzo e lo stimolo all'efficienza energetica nelle operazioni di movimentazione portuale.				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	1,80	1,80	d.q.

3.2.2.26 *Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)*

Settore:	Energia 						
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]						
Norma di riferimento:	Art. 19 D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625; art. 45 Legge 23 luglio 2009, n. 99						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1997						
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime						
Descrizione:	<p>Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties).</p> <p>Il regime delle royalties è regolato dall'art. 19 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale).</p> <p>Il comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti.</p> <p>I limiti di esenzione attualmente vigenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 t - petrolio prodotto a mare: 50.000 t - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di mc - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di mc. <p>Va, inoltre, evidenziato che il comma 6 dell'art 19 del D.Lgs. n. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties, “per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto”. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale.</p>						
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto						
Aliquota:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Ordinaria:</th> <th style="width: 25%;">Ridotta:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">n.a.</td> <td style="text-align: center;">n.a.</td> </tr> </tbody> </table>		Ordinaria:	Ridotta:		n.a.	n.a.
	Ordinaria:	Ridotta:					
	n.a.	n.a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>I limiti di franchigia dal pagamento delle royalties sono stati fissati a livello di produzione molto elevato che, nella grande maggioranza dei casi superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione dal pagamento delle <i>royalties</i> dovute. Il regime nazionale delle royalties su gas naturale e petrolio fornisce un incentivo economico diffuso ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all'importazione dall'estero.</p> <p>Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle royalties altera la concorrenza rispetto</p>						

all'uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l'estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	85,60	52,00	52,00	n.d.

3.2.2.27 Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)

Settore:	Energia				
Nome del sussidio:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.27]				
Norma di riferimento:					
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2013				
Anno di cessazione (ove prevista):					
Descrizione:	Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del petrolio e del gas naturale. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal MiSE), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del petrolio e del gas naturale. Esclude, invece, la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>).				
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del petrolio e del gas naturale (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		74,53	74,53	74,53	d.q.

3.2.2.28 Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone

Settore:	Energia				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone [EN.SI.28]				
Norma di riferimento:					
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2013				
Anno di cessazione (ove prevista):					
Descrizione:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del carbone. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal MiSE), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del carbone. Esclude invece la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>).				
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del carbone (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		6,63	6,63	6,63	d.q.

3.2.2.29 Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Settore:	Energia 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica [EN.SI.29]			
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani); Decreto del 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, di attuazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1998			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	<p>Agevolazioni a favore dei grandi consumatori di energia sugli oneri di sistema della bolletta elettrica.</p> <p>Struttura ordinaria: la struttura ordinaria degli oneri di sistema è stabilita da ARERA.</p> <p>Agevolazioni rispetto alla struttura ordinaria: le agevolazioni a beneficio dei consumatori industriali "energivori" sono regolate dal decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'esenzione dalla componente tariffaria (tariffa = 0) è fornita alle seguenti categorie di utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utenti a medio voltaggio con consumi medi mensili > 8 GWh; - utenti a alto voltaggio con consumi medi mensili > 12 GWh 			
Tipo di sussidio:	Agevolazione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	<p>Questo sistema di agevolazioni incoraggia le imprese ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto. Si tratta di un SAD e di un FFS per la quota di elettricità prodotta con combustibili fossili. I mancati proventi tariffari, calcolati per l'anno 2017, ammontano a € 626 mln.</p> <p>Il costo finanziario è calcolato e recuperato in bolletta attraverso la componente tariffaria denominata A_E, che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio. Questa componente è regolata dalle deliberazioni AEEGSI n. 467/2013/R/COM e 641/2013/R/COM ed è in vigore dal 1 gennaio 2014.</p>			
	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	689,00	0	626,00	1.250,00

3.2.2.30 *Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza [EN.SI.30]		
Norma di riferimento:	Art. 30, comma 19, Legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2009		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	<p>Esenzione dal pagamento di determinate componenti tariffarie della bolletta elettrica, a beneficio di consumatori di dimensioni particolarmente grandi che forniscono il servizio di interrompibilità (il sussidio è limitato alle agevolazioni <i>aggiuntive</i> rispetto alle compensazioni <i>ordinarie</i> riconosciute a tutti gli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità.</p> <p>Condizione standard: la compensazione ordinaria fornita agli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità è di € 150.000 per MW l'anno per interruzioni improvvise, di € 100.000 per MW l'anno per interruzioni di emergenza e di € 300.000 per MW l'anno per interruzioni improvvise a industrie localizzate in Sardegna o Sicilia (“super interrompibilità”).</p> <p>Beneficio aggiuntivo a quello ordinario: per i soli clienti che hanno un contratto per una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito sono esentati dal pagamento delle seguenti componenti tariffarie (l'agevolazione non è concessa ai clienti con potenza interrompibile inferiore a 40 MW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - oneri di approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento; - oneri delle unità essenziali per la sicurezza del sistema; - oneri per la remunerazione della disponibilità di capacità di produzione; - oneri per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico 		
Tipo di sussidio:	Esenzione– Sussidio indiretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, c. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	Da un punto di vista sia energetico che ambientale, le esenzioni dalle componenti tariffarie citate forniscono un incentivo aggiuntivo a una determinata categoria di utenza, favorendo consumi energetici addizionali (un prezzo dell'elettricità senza sussidio avrebbe favorito un livello di efficienza maggiore nei consumi energetici, così come minori emissioni in atmosfera per la sua		